Gennaio 2024

Promemoria

Contributi a progetti volti alla ricerca sulla provenienza di beni culturali archeologici e di origine coloniale per musei e collezioni di terzi 2025–2026

Breve descrizione

L'Ufficio federale della cultura (UFC) può assegnare aiuti finanziari per la realizzazione di progetti (contributi a progetti) di musei e collezioni di terzi. In tal modo sostiene progetti nell'ambito dei beni culturali archeologici e di origine coloniale volti a eseguire ricerche sulla provenienza di collezioni e fondi d'archivio e a pubblicare i relativi risultati in Internet.

I contributi dell'UFC possono essere assegnati solo a musei e collezioni accessibili al pubblico e ammontano al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100 000 franchi, quello minimo a 20 000 franchi per progetto.

Scopo dei progetti

- Ricerca sulla provenienza di collezioni e importanti fondi d'archivio.
- Progetti di ricerca sulla provenienza svolti con il coinvolgimento delle comunità di provenienza.
- Cooperazione scientifica con istituzioni dei Paesi di provenienza.
- Mediazione e contestualizzazione dei risultati della ricerca sulla provenienza.

Tempistica

Il bando di concorso riguarda progetti che si svolgeranno nel periodo 2025–2026 e che dovranno essere conclusi entro il 30 settembre 2026.

Presentazione delle richieste

Le richieste di contributi a progetti per il periodo 2025–2026 devono essere presentate dal 1°aprile al 31 maggio 2024 mediante la piattaforma per i contributi di sostegno dell'UFC: Piattaforma per i contributi di sostegno UFC. Il bando di concorso è indetto ogni due anni.

Per l'inoltro delle richieste è disponibile una guida pratica.

Quali progetti non possono essere sostenute dall'UFC con contributi a progetti?

- Progetti di musei non accessibili al pubblico
- Progetti di musei che sono sostenuti con un contributo d'esercizio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a dell'Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS *442.121.1*; regime di promozione) (art. 7 regime di promozione)
- Progetti di musei gestiti dalla Confederazione

Valutazione delle richieste e decisione

Le richieste devono soddisfare i criteri di promozione secondo l'articolo 6 del regime di promozione. Dopo aver valutato le richieste l'UFC decide se assegnare il contributo sulla base dell'articolo 9 del regime di promozione.

Nell'assegnazione dei contributi l'UFC dà la priorità 1) alle richieste dei musei i cui progetti di ricerca sulla provenienza non sono mai stati sostenuti dall'UFC e si svolgono con in coinvolgimento delle comunità e dei Paesi di provenienza e 2) alle richieste riguardanti fondi di collezioni che non sono

mai stati oggetto di ricerche sulla provenienza.

Presumibilmente l'UFC comunicherà la propria decisione ai musei richiedenti entro il 30 settembre 2024. Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Basi legali

- Articolo 10 della legge dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS *442.1*);
- articolo 3 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu; RS *442.11*);
- ordinanza del DFI del 29 novembre 2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS *442.121.1*);
- legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS *616.1*).

Informazioni

Ufficio federale della cultura, Ente opere d'arte frutto di spoliazioni, Marco Eichenberger, tel. 058 464 72 28, msn@bak.admin.ch, www.bak.admin.ch/rk.